



Comune di Racale
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 193 del 30/10/2023

OGGETTO: VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000)

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di OTTOBRE alle ore 13:41, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 Dott. Salsetti Antonio | Sindaco |
| 2 Sig.ra Tasselli Maria Anna | Vice Sindaco |
| 3 Dott. Palumbo Giulio | Assessore |
| 4 Avv. Francioso Elisabetta | Assessore |
| 5 Dott. Minutello Carlo | Assessore |
| 6 Arch. Manni Daniele | Assessore |

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta SINDACO Dott. Salsetti Antonio

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Vice Segretario Dott.ssa Anna Baglivo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24 luglio 2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31 luglio 2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 03.08.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione periodo 2023-2025
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 03.08.2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione anno 2023;

Richiamati gli art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongono che:

· *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”* (comma 4);

· *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”* (comma 5);

Visti inoltre

- l'art. 166 del d.lgs. 267/2000, *“Fondo di riserva. 1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione...”*

- l'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 3 *“E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”;*
- l'art. 176 D.Lgs. n. 267/2000 *“I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”;*
- la lettera h) del Paragrafo 5.2 del principio contabile della competenza finanziaria *“... nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi... L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti ...”*

Ravvisata la necessità di effettuare alcune variazioni degli stanziamenti di bilancio, entrata e spesa, a seguito di diverse segnalazioni pervenute per le vie brevi dai responsabili di settore, in particolare le note dell'Avvocatura comunale n. 18143 del 12/10/2023, e n. 18404 del 17/10/2023

Visto l'art. 1 comma 898 della L. 145/2018, *“Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”*

Dato atto che,

- 1) l'ente, per i debiti fuori bilancio, e in generale per tutta la situazione di contenzioso, a partire dal rendiconto 2021 ha accantonato delle somme in un apposito fondo
- 2) il piano di riequilibrio contiene diverse linee di intervento per il recupero del deficit, incluso il rientro graduale e il soddisfacimento dilazionato dei creditori
- 3) esiti negativi di diversi giudizi o richieste dei creditori, concentrati in un circoscritto periodo temporale, potrebbero avere impatti finanziari non compatibili con tale recupero e soddisfacimento graduale
- 4) nell'assicurare l'assorbimento graduale del deficit, il soddisfacimento dei diritti dei creditori già conclamati, più quelli derivanti da eventuali sentenze con esito negativo, l'ente deve, tra gli altri, rispettare il vincolo di finanza pubblica della L. 145/2018, comma 898
- 5) ai sensi di tale vincolo, nel caso specifico, l'utilizzo del fondo di cui al punto 1) non può essere indiscriminato, ma soggiace a un limite annuale, da contemperare in funzione di altri parametri di bilancio. Quindi, il soddisfacimento dei creditori, anche muniti di titolo esecutivo, è inevitabilmente soggetto ad accordi di rateizzazione con gli stessi, pena il mancato rispetto del piano di risanamento approvato dalla Corte dei Conti

DATO ATTO che per effetto dell'art. 1 comma 898 della L. 145/2018, del piano di recupero del disavanzo di amministrazione e della componente legata ai debiti fuori bilancio, così come approvata dalla Corte dei Conti con la delibera di cui al punto precedente, la quota massima di risultato di amministrazione accantonato e vincolato 2022 applicabile al bilancio di previsione risulta essere la seguente, per ciascun esercizio

2023	2024	2025
435.686,42	536.014,17	300.000,00

Ritenuto che nel caso di specie sussistono le condizioni ed i presupposti per il ricorso all'adozione della variazione di bilancio in via d'urgenza da parte dell'esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma di cui all'art. 175 del D.lgs. 267/2000, considerato che sussistono particolari situazioni urgenti e contingenti connesse alla inderogabile necessità dell'Amministrazione Comunale di ottemperare alle prescrizioni dei giudici

Ritenuto, pertanto, dover apportare al bilancio per l'esercizio 2023/2025 le variazioni indicate nel prospetto che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A);

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, così come da prospetto allegato B, parte integrante e

sostanziale del presente atto

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, espresso dal Responsabile del Settore II “Servizi finanziari – Risorse umane”, Dr. Diego Mazzotta

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, espresso dal Responsabile del Settore II “Servizi finanziari – Risorse umane”, Dr. Diego Mazzotta

DATO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 60 giorni previa acquisizione del parere da parte dell'Organo di Revisione

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi legge:

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2023/2025, per le motivazioni espresse in narrativa, le variazioni necessarie secondo l'allegato prospetto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

3. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale entro i 60 giorni successivi ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.n.267/2000;
4. Di dichiarare ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
Dott. Salsetti Antonio

Assessore Anziano
DANIELE MANNI

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Baglivo

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,

Racale
19/10/2023

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Diego MAZZOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Racale
19/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Diego MAZZOTTA)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Racale, li 30/10/2023

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Baglivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep.

Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Anna Baglivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: <https://www.comune.racale.gov.it/>
